

# Statuto della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

*Lo Statuto SIBioC è stato recentemente modificato (17 marzo 2001): se ne riporta qui, per informazione ai Soci, la nuova sezione, cui segue il relativo regolamento e la scheda di iscrizione*

## **Art. 1 - La Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica" abbreviata SIBioC.

## **DEGLI SCOPI**

### **Art. 2 - Gli scopi dell'Associazione**

L'Associazione "Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica" si propone i seguenti scopi:

- a) raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica od in campi affini;
- b) promuovere iniziative tendenti a migliorare - nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica - la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l'organizzazione dei laboratori;
- c) collaborare per l'istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l'inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;
- d) facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni scientifiche e tecniche utili all'espletamento dell'attività professionale;
- e) promuovere l'allestimento di metodi standard e la istituzione del controllo di qualità nei laboratori di analisi;
- f) promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica;
- g) promuovere l'istituzione dei laboratori di riferimento;
- h) stabilire rapporti di collaborazione con le società e le federazioni scientifiche nazionali ed estere ed in modo particolare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e di Medicina di Laboratorio (I.F.C.C.);
- i) promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;
- l) organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale.

### **Art. 3 - La Sede**

L'Associazione ha sede in Milano; il Consiglio Direttivo potrà istituire altrove, e così pure sopprimere, sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

## **DEL FINANZIAMENTO E DEL PATRIMONIO**

### **Art. 4 - Il finanziamento ed il patrimonio dell'Associazione**

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:  
con le quote pagate dai Soci;  
con le rendite del patrimonio;

con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provente destinato all'attività.  
 Il fondo patrimoniale è costituito da:  
 beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;  
 eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;  
 eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

## DEI COMPONENTI DELLA ASSOCIAZIONE

### Art. 5 - I Soci

I componenti della Associazione si distinguono in:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Onorari
- c) Soci Diplomatici
- c) Soci Aggregati
- d) Soci Sostenitori

Possono essere Soci Ordinari i laureati in Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Scienze Biologiche, o in altre discipline, che esplicano attività - professionale, scientifica o culturale - nell'ambito della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica, o in campi affini. I Soci Ordinari - a norma dei successivi articoli 14, 23 e 24 - possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori. I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti "gli argomenti all'ordine del giorno" e possono presentare nuovi Soci.

Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all'Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Possono essere Soci Diplomatici i tecnici che svolgono la loro attività nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica. I Soci Diplomatici hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e possono presentare nuovi soci.

Possono essere Soci Aggregati gli studenti ed i cultori della materia.

I Soci Aggregati partecipano all'attività dell'Associazione ed all'Assemblea Generale, alla quale intervengono senza diritto di voto.

Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l'attività dell'Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Ordinario, esclusi quelli di essere eletto componente del Consiglio Direttivo nonché alle cariche sociali e di presentare nuovi Soci.

### Art. 6 - Le domande di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività - professionale, scientifica o culturale - dell'interessato. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve riportare l'indicazione del nominativo del proprio delegato.

Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.

### Art. 7 - Le quote di associazione

Tutti i soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo fissa la quota minima per i Soci Sostenitori.

I Soci morosi non godono di alcun diritto fino al pagamento delle quote arretrate o fino alla decadenza per morosità (art. 8).

I Soci Onorari sono dispensati dal versamento delle quote di associazione.

### Art. 8 - La decadenza da Socio

La decadenza da Socio avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi della Associazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.

La decadenza per morosità avviene dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di associazione.

Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reinscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo equivalente a tre annualità.

La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri (art. 24).

## **DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 9 - Gli Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono altresì previsti Organismi consultivi, organizzativi ed esecutivi; la nomina dei cui componenti spetta al Consiglio Direttivo. Tali organismi sono definiti nel Regolamento.

### **Art. 10 - L'Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell'Associazione.

L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione dei Soci Aggregati, per trattare argomenti particolari ed urgenti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata per iscritto con lettera semplice a ciascun Socio con almeno quattro settimane di preavviso.

E' ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.

I Soci possono ricevere deleghe solo da soci della stessa categoria.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto, esclusi dal computo i Soci Aggregati.

E' ammessa un'Assemblea Generale di seconda convocazione, la quale però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario-Tesoriere e dal Vice Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e - constatata la validità dell'Assemblea Generale - indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori; a votazioni concluse, infine, incarica il Presidente dell'Assemblea di dare inizio ai lavori.

### **Art. 11 - Le attribuzioni dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

a) approvare la relazione annuale ed il rendiconto finanziario presentati dal Consiglio Direttivo non oltre la fine del primo quadrimestre dell'anno successivo a quello a cui esse si riferiscono; approvare il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, entro la fine dell'anno precedente a quello a cui si riferisce;

b) eleggere ogni anno parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nell'art. 14;

c) eleggere ogni biennio i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24;

d) stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote di associazione;

e) deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto;

f) deliberare in merito a proposte di nomina a Socio Onorario;

g) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega.

Per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega, e se le proposte sono presentate con maggioranza di almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo; in ogni altro caso è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori aventi diritto di voto.

#### **Art. 12 - Le votazioni dell'Assemblea Generale**

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono:

a) mediante voto segreto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; l'elezione avviene a maggioranza relativa di voti;

b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega;

c) per acclamazione qualora l'Assemblea si pronuncii all'unanimità in tal senso;

d) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Liste di candidati per l'elezione delle diverse componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci, secondo norme regolamentarie.

L'idoneità dei candidati, per quanto riguarda l'elezione dei Soci Ordinari all'interno del Consiglio Direttivo, deve essere preventivamente esaminata dalla Commissione Candidature secondo Regolamento.

#### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti eletti dall'Assemblea Generale con le seguenti modalità:

- quattro componenti eletti con votazione unica di tutti i Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto;

- gli altri componenti sono eletti con votazioni separate nel modo seguente:

- due componenti sono eletti dai laureati in Medicina e Chirurgia;
- due componenti dai laureati in Scienze Biologiche;
- due componenti dai laureati in Chimica o Chimica Industriale;
- due componenti dai Soci Diplomatici;

Il Consiglio Direttivo delibera le eventuali affinità delle lauree diverse da quelle sopra riportate.

In ogni caso fa parte del Consiglio Direttivo il Presidente Precedente dell'Associazione.

#### **Art. 14 - L'elezione del Consiglio Direttivo**

L'Assemblea Generale dei Soci elegge annualmente parte dei componenti del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni a partire dal primo gennaio successivo alle elezioni, sostituendo coloro che hanno già espletato i due anni del mandato, nel

seguinte modo:

- due componenti eletti dall'Assemblea Generale con votazione unica di tutti i Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto;
- un componente eletto dai laureati in Medicina e Chirurgia;
- un componente eletto dai laureati in Chimica o Chimica Industriale;
- un componente eletto dai laureati in Scienze Biologiche;
- un componente eletto dai Soci Diplomanti.

I Soci in possesso di più lauree hanno diritto di scelta.

Sono eleggibili i Soci Ordinari o Onorari o Diplomati, iscritti all'Associazione da almeno tre anni, che abbiano esplicato attività professionale, scientifica o culturale nell'ambito della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica o in campi affini per un periodo di almeno cinque anni e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno cinque mesi prima dell'Assemblea Generale dei Soci ed esaminata dalla Commissione Candidature (art. 25).

Un Socio non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo per più di due bienni consecutivi; poi non è rieleggibile prima che sia trascorso un biennio.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che, fra i non eletti della stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti nella relativa elezione dell'Assemblea Generale.

#### **Art. 15 - Le riunioni del Consiglio Direttivo**

Nella prima riunione di ogni anno, per la quale è convocato dal Presidente, il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, che siano Soci Ordinari, il Presidente Designato (secondo le norme dell'art. 17), il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere e il Vice Segretario-Tesoriere.

Tali cariche, unitamente a quelle di Presidente e Presidente Precedente, non sono cumulabili. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all'anno.

I Coordinatori o Referenti di Divisioni o altri Organismi della Società (vedi art. 9) partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e con esclusione della riunione in cui viene effettuata l'elezione delle cariche sociali.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno con esclusione della riunione in cui viene effettuata l'elezione delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il componente del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso senza comprovati motivi, si intende decaduto dalla carica.

#### **Art. 16 - Le attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l'Associazione ed in particolare:

- a) sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) promuove ed organizza riunioni scientifiche;
- c) stabilisce la sede e nomina il Presidente del Congresso annuale ai sensi dell'art. 32;
- d) delibera sulle ammissioni di nuovi Soci informandone gli interessati e dandone comunicazione in caso di mancato accoglimento ai Soci che li hanno presentati;
- e) propone all'Assemblea Generale la nomina di Soci Onorari indicandone la motivazione;
- f) delibera sulla decadenza da Socio secondo quanto previsto dall'art. 8;
- g) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
- h) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;

- i) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
- j) istituisce o sopprime sedi secondarie, uffici e rappresentanze;
- k) delibera il Regolamento Generale dell'Associazione;
- l) delibera il domicilio dell'Associazione;
- m) nomina il Coordinatore e gli altri componenti della Commissione Candidature ed i Coordinatori o Referenti degli altri organismi della Società (vedi art. 9);
- n) nomina i rappresentanti presso altre organizzazioni internazionali;
- o) nomina i Direttori degli organi ufficiali di informazione dell'Associazione;
- p) istituisce, quando necessario, gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere e ne nomina i Coordinatori o Referenti;
- q) nomina i Delegati Regionali;
- r) decide sulla conduzione dei periodici editi a nome o per conto della Società, secondo quanto stabilito dal regolamento.

#### **Art. 17 - Il Presidente Designato**

Il Presidente Designato viene eletto dal Consiglio Direttivo per l'anno solare corrispondente all'attività dello stesso e rimane in carica un anno al termine del quale assume la carica di Presidente dell'Associazione per l'anno successivo.

Non può essere nominato Presidente Designato un componente del Consiglio Direttivo che sia al secondo anno del mandato.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne dispone della firma, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei componenti del Consiglio Direttivo e salva successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide delle cose urgenti.

Il Presidente al termine del proprio mandato annuale, acquisisce automaticamente la carica di Presidente Precedente per la durata di un anno. Il Presidente può delegare un componente del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

#### **Art. 19 - Il Presidente Precedente**

Il Presidente Precedente non può essere rieletto componente del Consiglio Direttivo se non sono trascorsi due anni dalla scadenza dalla carica di Presidente Precedente.

#### **Art. 20 - Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti art. 15) e dura in carica un anno.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-Presidente, in caso di vacanza della carica del Presidente, assume tale carica pro-tempore per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

#### **Art. 21 - Il Segretario-Tesoriere**

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (art. 15) e dura in carica un anno.

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

E' il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione. Il

Segretario-Tesoriere è coadiuvato nell'espletamento delle sue mansioni da un Vice Segretario-Tesoriere.

#### **Art. 22 - Il Vice Segretario-Tesoriere**

Il Vice Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (art. 15) e dura in carica un anno.

Il Vice Segretario-Tesoriere coadiuva il Segretario-Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti tra i Soci Ordinari e Onorari per un biennio dall'Assemblea Generale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili secondo norme regolamentarie.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell'Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere, e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti tra i Soci Ordinari e Onorari per un biennio dall'Assemblea Generale.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili secondo norme regolamentarie.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio in base all'art. 8.

In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.

#### **Art. 25 - La Commissione Candidature**

La Commissione Candidature esamina le candidature dei Soci in base a criteri di attività scientifica, professionale e societaria (vedi art. 14) e le presenta al Consiglio Direttivo che si esprime in merito e le comunica ai Soci unitamente alla convocazione per l'Assemblea Generale.

Il funzionamento della Commissione Candidature è definito dal Regolamento.

#### **Art. 26 - L'esercizio finanziario**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio al termine di ogni esercizio che finisce il 31 dicembre di ciascun anno e lo sottopone entro tre mesi al Collegio dei Revisori il quale deve formulare la propria relazione nei successivi dieci giorni.

Il medesimo Consiglio convoca l'Assemblea in tempo utile per l'approvazione della gestione contabile e dello stesso bilancio entro il primo quadrimestre successivo alla scadenza dell'esercizio annuale precedente.

Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni nel Libro I, titolo II del Codice Civile.

#### **Art. 27 - Le riunioni scientifiche**

L'incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato da un Comitato Scientifico.

#### **Art. 28 - Le modifiche dello Statuto**

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

#### **Art. 29 - Il Regolamento dell'Associazione**

Un Regolamento per l'attuazione delle norme del presente Statuto può essere elaborato e modificato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente dall'Assemblea Generale dei Soci.

**Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Nel caso in cui la delibera non può avere luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - una Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.

A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell'Associazione.

**Norma Transitoria**

Nella prima applicazione delle nuove modifiche di statuto il termine per la presentazione delle candidature per i Soci Diplomatici è di 30 giorni prima delle votazioni.

## Regolamento di attuazione delle norme statutarie (SIBioC)

Nel testo saranno adottate le seguenti abbreviazioni:

- C = Commissione (-i)
- CD = Consiglio Direttivo
- D = Divisione (i)
- GdS = Gruppo (-i) di Studio
- GdL = Gruppo (-i) di Lavoro

### **Art.1 ORGANISMI CONSULTIVI, ORGANIZZATIVI ED ESECUTIVI (V. Art. 9 dello Statuto)**

Sono Organismi Consultivi, Organizzativi ed Esecutivi della Società:

- La Commissione Candidature
- La Commissione Attività Nazionali
- La Divisione Scientifica
- La Divisione Attività Regionali
- La Divisione Attività Internazionali
- La Divisione Formazione e Comunicazione

#### **Art. 1.1. Commissione Candidature**

La Commissione Candidature ogni volta che viene nominata dal CD è composta dai tre Presidenti SIBioC che hanno presieduto la Società nei tre anni precedenti la vigenza di attività della stessa Commissione, nonché dal Presidente della Società in carica nell'anno di inizio della vigenza della stessa Commissione. Essa viene rinnovata ogni due anni. Il CD nomina altresì il Coordinatore della Commissione Candidature.

I componenti durano in carica due anni. La Commissione Candidature esamina le candidature dei Soci in base a criteri di attività scientifica, professionale e societaria (vedi art.14) e le presenta al CD che si esprime in merito e le comunica ai Soci unitamente alla convocazione per l'Assemblea Generale.

Partecipano ai lavori della Commissione Candidature altri 4 Soci con almeno dieci anni di iscrizione alla SIBioC e che siano 1 Biologo, 1 Medico, 1 Chimico, 1 Socio Diplomato, anch'essi nominati dal CD e che durano in carica due anni. Questi 4 Soci hanno il compito di contattare e riportare il parere delle rispettive Riunioni di categoria.

Essi, pertanto, fungono da Referenti delle Categorie dei Soci esponendo nel seno della Commissione Candidature le motivazioni alla base delle proposte da loro rappresentate, nonché la numerosità dei Soci che hanno formulato tali proposte. Le proposte, comunque, non sono vincolanti per le delibere che la Commissione Candidature adotterà.

La Commissione Candidature assume il vero ruolo di Search Committee per cui, oltre che raccogliere le possibili candidature provenienti da singoli Soci (anche in forma di autocandidatura) o di gruppi di essi, elabora in proprio proposte che possano significare momenti di progresso, sviluppo ed elevazione del ruolo della SIBioC stessa nel contesto nazionale ed internazionale del mondo culturale, scientifico e professionale dell'area della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica clinica ed alla Biologia molecolare clinica.

La Commissione Candidature proporrà le proprie risultanze al CD attraverso rose di nomi che siano di almeno un'unità superiori al numero di Componenti eleggibili in quella tornata. Le risultanze dovranno essere tutte accompagnate da opportune, sia pur brevi, motivazioni e il CD potrà richiedere ulteriori istruttorie e valutazioni.

La Commissione Candidature nel corso di tutti i suoi lavori si atterrà ai requisiti stabiliti dall'art. 14 dello Statuto e predisporrà un omogeneo profilo dei candidati in modo da favorire la migliore conoscenza ed anche, ove necessario, la più facile comparazione dei

candidati. Il profilo è comunque prospettato ai candidati per il loro assenso alla candidatura.

In sintonia con gli scopi dell'Associazione (artt. 2 e 14 dello Statuto) ed al fine di salvaguardarne al meglio l'immagine attraverso l'obiettività, l'indipendenza e l'autorevolezza dell'operato del Consiglio Direttivo, l'accertamento dell'idoneità di cui ai comma precedenti, dovrà evitare che tra i candidati a Componenti del Consiglio Direttivo figurino Soci che rivestano posizioni di responsabilità gestionali nell'industria del settore o in organizzazioni politico-sindacali (o simili) sempre nel settore di attività della Società o che non abbiano dato già sufficiente dimostrazione di una compiuta attività culturale, scientifica, societaria e professionale come biochimico clinico o biologo molecolare clinico.

#### **Art. 1.2. Attività Nazionali**

La Commissione Attività Nazionali è diretta da un coordinatore nominato dal CD e coadiuvato da collaboratori di propria scelta. La Commissione si occupa dei contatti con gli organismi e le istituzioni nazionali operanti nel settore del laboratorio clinico ed in particolare con gli organi del governo locali e nazionali, con le altre Associazioni scientifiche del settore e con le rappresentanze delle industrie del settore.

Il Coordinatore riferisce periodicamente al Presidente e al CD.

Il Coordinatore decade ogni due anni .

#### **Art. 1.3. Divisione Scientifica**

La Divisione Scientifica è diretta da un coordinatore nominato dal CD e coadiuvato da collaboratori di propria scelta. La Divisione Scientifica presiede all'attività scientifica della SIBioC, e in particolare:

- a. riceve dal CD gli obiettivi del proprio mandato
- b. individua spontaneamente, su indicazioni del CD e da indagini fra i Soci, i temi scientifici prioritari per i quali è avvertito maggiormente il bisogno di un contributo della Società
- c. istituisce gruppi di lavoro (GdL) e/o gruppi di studio (GdS) e ne nomina i referenti
- d. assegna ai GdL obiettivi e tempi di realizzazione e ne verifica il raggiungimento
- e. approva, per i GdS i programmi di attività e verifica la loro realizzazione
- f. riferisce periodicamente al Presidente e al CD

Il Coordinatore decade ogni due anni.

#### **Art. 1.4. Divisione Attività Regionali**

La Divisione Attività Regionali è diretta da un coordinatore nominato dal CD e coadiuvato da collaboratori di propria scelta. La Divisione riceve dal CD gli obiettivi del proprio mandato. La Divisione coordina le attività societarie a livello locale e promuove l'organizzazione della SIBioC a livello regionale.

I Soci di ciascuna regione si riuniscono in Sezioni Regionali per l'organizzazione di riunioni scientifiche e tecnico-organizzative o di altre attività sociali a livello regionale o interregionale, nell'ambito delle norme stabilite dal regolamento e delle direttive del CD in armonia con la politica decisa dall'Assemblea. Ciascuna sezione nomina un Consiglio Regionale e propone al CD la nomina di un Socio Ordinario quale Delegato Regionale. Nelle Regioni dove non esiste un gruppo organizzato, il CD nomina un Delegato Regionale di propria iniziativa. Il Delegato Regionale sottopone preventivamente all'approvazione del CD il programma delle iniziative da attuare nel corso dell'anno ed alla fine dell'incarico presenta il resoconto dell'attività svolta".

La Divisione Attività Regionali pertanto:

- a- esamina in via preliminare i "programmi" ed i "resoconti" dell'attività regionale presentati dai singoli Delegati Regionali;
- b - propone all'approvazione del CD la nomina o la sostituzione dei Delegati Regionali sentiti i rispettivi Consigli Regionali;

Il Coordinatore riferisce periodicamente al Presidente e al CD.

Il Coordinatore decade ogni due anni.

**Art. 1.4.1. I Delegati Regionali**

I "Delegati" sono Soci nominati dal CD.

I Delegati Regionali, con l'ausilio del Consiglio Regionale, hanno il compito di:

- a - organizzare nelle Regioni attività scientifiche, culturali e professionali (convegni, corsi di aggiornamento, corsi professionalizzanti, ecc.) e qualsiasi altra attività sociale intesa ad applicare ed a diffondere gli intenti statutari della SIBioC;
- b - promuovere una efficace campagna per nuove iscrizioni all'Associazione;
- c - presentare il programma di massima delle attività da svolgere nonché un resoconto sintetico sulle attività svolte;
- e - mantenere contatti con i competenti organi di governo Regionali e/o locali.

I Delegati Regionali decadono ogni due anni.

**Art. 1.5. Attività Internazionali**

La Divisione Attività Internazionali è diretta da un coordinatore nominato dal CD e coadiuvato da collaboratori di propria scelta.

La Divisione riceve dal CD gli obiettivi del proprio mandato.

La Divisione coordina le attività della SIBioC nel campo internazionale e in particolare:

- a - organizza e coordina le varie attività Statutarie a livello internazionale;
- b - propone al CD la nomina di rappresentanti della Società in organismi internazionali;
- c - informa il CD sugli eventi internazionali e propone eventuali "rappresentanti" SIBioC per tali manifestazioni;
- d - invia ogni anno il "programma" di massima della sua attività, la "relazione" sull'attività svolta ed il "rendiconto finanziario" della Divisione.

I rappresentanti nominati dalla SIBioC in organismi Internazionali riferiscono periodicamente al Coordinatore della Divisione.

Il Coordinatore riferisce periodicamente al Presidente e al CD.

Il Coordinatore decade ogni due anni.

**Art. 1.6. Divisione Formazione e Comunicazione**

La Divisione Formazione è diretta da un coordinatore nominato dal CD e coadiuvato da collaboratori di propria scelta.

La Divisione riceve dal CD gli obiettivi del proprio mandato.

La Divisione coordina le seguenti attività:

- Editoria
- Gestione Sito Internet
- Congressi e Corsi
- Organizzazione e gestione
- Educazione Continua in Medicina di Laboratorio
- Gestione Corsi di Formazione

Per queste attività il CD nomina i referenti su proposta del Coordinatore della Divisione.

Per ciascuno dei periodici editi a nome e per conto della SIBioC il CD nomina:

- a - il Direttore (art. 16 dello Statuto);
- b - i componenti del Comitato di Redazione e/o Scientifico e/o di Consulenza anche su propria proposta.

I Segretari di Redazione sono nominati dai rispettivi Direttori dei periodici.

Pubblicazioni a stampa.

Le pubblicazioni a stampa sono:

- A - Pubblicazioni scientifiche, Rassegne, Relazioni, Comunicazioni, Pubblicazioni didattiche, ecc.

Tali pubblicazioni da parte dei Componenti di Divisioni, Commissioni, Sottocommissioni e Gruppi di Studio, che portino comunque il nome SIBioC, devono essere soggette all'approvazione della Divisione Scientifica (art. 1.2.1.6.).

B - Raccomandazioni e Documenti (Ufficiali) SIBioC.

Le raccomandazioni ed i Documenti, elaborati dalle Divisioni, Commissioni, Sottocommissioni e dai Gruppi di Studio sono classificati come segue:

a - "Bozza" = In fase di elaborazione, a circolazione ristretta, prima dell'approvazione da parte del CD e non impegnativi per la SIBioC.

b - "Provvisorio" = Approvati dal CD, cui pervengono tramite la Divisione Scientifica; costituiscono una presa di posizione ufficiale della SIBioC; vengono pubblicati su uno degli Organi Ufficiali di Stampa dell'Associazione secondo le indicazioni del CD e attendono il giudizio e le osservazioni dei lettori.

c - "Definitivo" ("Ufficiale") = Dopo ratifica del CD tenuto conto delle eventuali osservazioni; se l'elaborato "provvisorio" ha subito modifiche, il "definitivo" viene pubblicato di nuovo come "ufficiale", con la procedura di cui in b.

Copyright.

Il "copyright" di materiale didattico o delle raccomandazioni e dei documenti ufficiali SIBioC è proprietà della SIBioC stessa.

I referenti riferiscono periodicamente al Coordinatore della Divisione.

Il Coordinatore e i referenti delle singole attività decadono ogni due anni.

#### **Art. 1.7. Relazioni**

I Coordinatori dei vari organismi presentano al CD almeno una volta l'anno una relazione scritta.

#### **Art. 2. QUOTE ASSOCIATIVE (art. 7 dello Statuto)**

Per le domande di iscrizione presentate dopo il 30 Settembre l'iscrizione del nuovo Socio, ed il pagamento della quota annuale, decorrono dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

I Soci sono tenuti a versare entro il 30 Aprile di ogni anno le rispettive quote. Oltre tale data la quota verrà maggiorata di L. 10.000.

#### **Art. 3. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (v. art. 10 dello Statuto)**

Convocazione Straordinaria.

L'Assemblea Generale convocata in via straordinaria si riunisce entro tre mesi dalla data di richiesta.

Deleghe

Per essere valide le deleghe presentate all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, devono essere fatte su un foglio nel quale compaia, oltre alla firma, anche la fotocopia del tesserino SIBioC o di un documento di identità del delegante.

#### **Art. 4. ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (artt. 12 e 14 dello Statuto)**

Candidature per il Consiglio Direttivo.

Le candidature per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo sono regolamen-

tate dagli artt. 12, 14 e 25 dello Statuto e dall'art. 1 di questo Regolamento.

Liste di Candidati (art. 12 dello Statuto).

Le "liste" dei candidati, che abbiano superato il vaglio di cui all'art. 14 dello Statuto, possono essere presentate dal CD oppure da un Gruppo di almeno trenta Soci.

Le liste devono essere rese note ai Soci insieme con la lettera di convocazione dell'Assemblea Generale.

Le liste presentate da un Gruppo di Soci devono pertanto pervenire al Presidente della SIBioC almeno due mesi prima delle elezioni.

Parità di Voti.

Nelle elezioni a componente degli Organi dell'Associazione, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla SIBioC e, ad ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di nascita.

#### **Art. 5. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I Componenti del CD di nuova elezione entrano in carica il 1 Gennaio dell'anno successivo alle elezioni.

#### **Art.6. DELIBERE URGENTI**

Qualora si rendano necessari provvedimenti urgenti, la decisione può essere presa dal Presidente della SIBioC e portata a ratifica nella riunione del CD immediatamente successiva.

#### **Art. 7. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere scritto al CD sul bilancio preventivo e sul rendiconto finanziario almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea Generale annuale.

I Componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del CD nelle quali vi è all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto finanziario.

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono ogni due anni.

#### **Art. 8. COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutti i nostri pareri espressi dal Collegio dei Probiviri devono essere presentati per iscritto al CD.

I Componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica due anni e possono essere rieletti; non possono però restare in carica per più di tre bienni consecutivi.

Tutte le richieste, motivate, di intervento del Collegio dei Probiviri vanno inviate (per iscritto) ai singoli Componenti del Collegio stesso dal Presidente della SIBioC a nome del CD.

#### **Art. 9. RIUNIONI SCIENTIFICHE**

- Norme per la promozione ed organizzazione di manifestazioni scientifiche e culturali (riunioni, convegni, congressi, seminari, ecc.).

Le manifestazioni in oggetto sono di tre tipi:

a - Manifestazioni culturali e scientifiche organizzate in proprio solo dalla SIBioC a livello nazionale (ad esempio Congresso Nazionale);

a1 - Manifestazioni o riunioni organizzate solo dalla SIBioC a livello regionale (ad

esempio corsi di aggiornamento, ecc.);

b - Manifestazioni o riunioni scientifiche organizzate in compartecipazione tra SIBioC ed altre Società Scientifiche o Enti pubblici e privati a livello nazionale;

b1 - Manifestazioni o riunioni scientifiche organizzate in compartecipazione tra SIBioC ed altre Società Scientifiche o Enti pubblici e privati a livello regionale;

c - Manifestazioni organizzate da Istituzioni, Enti o singoli per le quali viene richiesto il Patrocinio SIBioC.

Per tutte le manifestazioni Scientifiche nelle quali la SIBioC è direttamente coinvolta, vedi punti a, a1, b, b1, è necessario che ci sia il più vasto coinvolgimento dei Componenti dello "Staff" SIBioC ed in particolare che il Consiglio Direttivo stesso si assuma la responsabilità, sia della organizzazione delle suddette manifestazioni, sia di curarne la parte scientifica.

Per il punto a, la scelta del Presidente, di parte di Componenti del Comitato Organizzatore (almeno 3) e del Comitato Scientifico (una metà dello stesso) deve essere fatta dal Consiglio Direttivo SIBioC.

Per il punto b, il Consiglio Direttivo della SIBioC dovrà nominare nel Comitato Organizzatore e nel Comitato Scientifico persone in numero proporzionale sia al numero di Società o Enti coorganizzatori sia in relazione al peso che la SIBioC intenderà avere nella Manifestazione.

Per i punti a1 e b1 quanto indicato ai punti a e b avverrà sotto la diretta responsabilità del Delegato/i Regionale/i. Comunque, le manifestazioni dovranno risultare inserite nel programma di attività regionale approvato dal Consiglio Direttivo, oppure, ove non comprese, dovranno ricevere approvazione preventiva dal Consiglio Direttivo.

Per le manifestazioni di cui al punto c vale lo schema seguente:

Il patrocinio SIBioC può essere concesso a manifestazioni organizzate da:

1 - Istituzioni o enti pubblici nel campo scientifico e sanitario (Università, Ospedali, USL, ecc.);

2 - Enti privati, Società scientifiche o aziende del settore (nel campo della diagnostica di laboratorio o della strumentazione, ecc.);

3 - Soci, gruppi di Soci o operatori del settore anche non Soci.

Per ottenere il patrocinio di cui sopra, di norma concesso dal Consiglio Direttivo SIBioC, dovranno essere inviati alla Presidenza della SIBioC: l'argomento della manifestazione; il programma scientifico; il nome dei principali relatori, ove già individuati; nonché l'indicazione precisa di tutti i singoli individui, enti o istituzioni promotori della manifestazione stessa. Inoltre dovrà essere fornita la eventuale indicazione di tutte le Società, le Istituzioni o gli Enti che hanno concesso il loro Patrocinio o i loro "auspici".

Il Patrocinio viene concesso in via breve dal Presidente della SIBioC, fatta salva la comunicazione al successivo Consiglio Direttivo, nei casi in cui nel Comitato Scientifico della manifestazione siano presenti uno o più Componenti dello "staff SIBioC" (Componenti del Consiglio Direttivo, Delegati Regionali e Interregionali, Coordinatori di D, C, SC e GS, Soci Onorari) e la richiesta contenga tutti gli elementi precedentemente elencati da cui possano risultare sufficienti garanzie sul contenuto scientifico della stessa.

In tutti gli altri casi il Patrocinio sarà concesso dopo opportuna e motivata valutazione del Consiglio Direttivo SIBioC. In casi di estrema urgenza, tuttavia, il Presidente potrà concederlo in via breve dopo aver fatto opportune consultazioni e aver valutato con approfondimento la richiesta. In tal caso, comunque, il Patrocinio dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Ogni altra richiesta proveniente da individui o gruppi di individui diversi da 1, 2 e 3 sarà valutata con approfondimento ad hoc da parte del Consiglio Direttivo e il Patrocinio potrà essere concesso solo dopo adeguata motivazione.

## **Art. 10. MODIFICHE DELLO STATUTO**

Per dare validità formale a modifiche di Statuto approvate in Assemblea è necessaria la presenza di un Notaio.



### Informazioni sull'iscrizione alla SIBioC

La SIBioC è una Società Scientifica con personalità giuridica che raggruppa i laureati ed i tecnici che svolgono la propria attività nel campo della Medicina di Laboratorio ed in particolare della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica.

La SIBioC offre il meglio per scambiare idee e soluzioni, condividere i problemi, aggiornarti sugli ultimi sviluppi tecnologici, incontrare nuovi colleghi ed allacciare nuovi contatti importanti per la carriera.

### Cosa offre la SIBioC

- Accesso ad un servizio qualificato di Accreditamento Professionale
- Abbonamento gratuito alla rivista Biochimica Clinica ed a prezzo fortemente ridotto alla rivista Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
- Accesso gratuito od a prezzi scontati a Congressi, riunioni o Corsi professionali organizzati dalla SIBioC e riconosciuti dalla UE
- Accesso gratuito a documenti ufficiali (protocolli, linee guida) editi da prestigiosi organismi internazionali (IFCC, NCCLS, ECCLS ed altri)
- Consulenza professionale on-line sul sito web della società
- Accesso facoltativo al Registro Europeo dei professionisti

### Come si fa ad iscriversi alla SIBioC

Compilare dettagliatamente il modulo d'iscrizione allegato ed inviarlo alla Segreteria SIBioC in Via C. Farini 81, 20159 Milano (fax 02 6887026).

Le quote annuali di iscrizione sono:

L. 80.000, per soci ordinari di età superiore a 35 anni

L. 50.000, per soci ordinari di età fino a 35 anni

L. 25.000, per soci diplomati

L. 25.000, per soci aggregati

Si rende noto che, ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 sulla tutela della privacy, i dati rilasciati saranno trattati mediante manuali informatici e telematici al solo fine di informare il Socio sulle attività della Società.

Le dichiarazioni riportate nella scheda di iscrizione sono state rilasciate sotto la completa responsabilità del dichiarante, il quale le sottoscrive valendosi della facoltà concessa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a conoscenza che ai sensi dell'art. 26 della predetta legge, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché la decadenza dei benefici conseguiti.

Firma

Compilare e inviare a:

SIBioC - Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

Via Carlo Farini 81, 20159 Milano - Tel. 02 688 7556 - Fax 02 688 7026

e-mail: segrete@sibioc.it - Sito Internet: www.sibioc.it

**www.sibioc.it**

**Il sito per essere aggiornati sulla  
Medicina di Laboratorio**

**Una mailing list con oltre 600 lettori**

**Le rubriche:**

CHI SIAMO

Ricerca bibliografica

Accreditamento/Certificazione

I Test

Archivio

Dal Segretario

Concorsi

Congressi

Varie

Casi Clinici

L'esperto risponde

Controllo di Qualità

I visitatori

**Le notizie dalle divisioni:**

Scientifica

Formazione

Att. Regionali

Internazionale

**Utilità:**

Documenti e programmi vari

Links (oltre 1800)

E inoltre:

**Notizie varie ed aggiornamenti**